

Diritto penale dell'economia

Enti "esponenziali", associazioni di categoria dei consumatori e profili di ammissibilità della costituzione di parte civile nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di merito

di GIOVANNI PAOLO ACCINNI

La più recente giurisprudenza di merito si è resa portatrice di un'esigenza maggiormente restrittiva e rigorista nell'ammettere la costituzione di parte civile di associazioni ed enti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. Si è infatti definitivamente chiarito (e non più solo nelle mere affermazioni di principio) che l'ente non può essere ammesso a costituirsi parte civile contro l'imputato per il mero fatto di essersi "auto-investito" della rappresentanza di alcuni interessi o beni che si assumono lesi dalla condotta criminosa.

1. Premessa

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 185 c.p. sancisce come noto che «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». In tanto un soggetto è dunque legittimato ad agire nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno subito, costituendosi parte civile nei confronti dell'imputato, in quanto appunto il fatto di reato oggetto del processo sia stata la causa di un suo danno, patrimoniale o morale (art. 74 c.p.p.). La giurisprudenza ha poi chiarito che il danno risarcibile (in forza dell'art. 1223 c.c. applicabile anche nello specifico) deve dipendere dal reato quale conseguenza immediata e diretta dello stesso (1).

Diverso dal concetto di "danneggiato" è invece quello di "persona offesa", che identifica il titolare del bene giuridico lesa dal reato. Se spesso i due concetti sono riferibili al medesimo soggetto (persona fisica o giuridica), è pur possibile che il danneggiato dal fatto illecito non sia il portatore dell'interesse protetto dalla norma e che il reato leda interessi che non afferiscono ad un danneggiato precisamente individuato (si pensi ai reati ambientali) (2).

La distinzione assume particolare rilievo perché solo il danneggiato, mediante la costituzione di parte civile, assume la qualifica di parte processuale e la titolarità delle relative facoltà (in primis presentare la lista testi e quindi esaminare e controesaminare testimoni e consulenti tecnici). La persona offesa, per contro, non potendo in quanto tale costituirsi parte civile, non assume la qualifica di parte processuale e deve limitarsi al ruolo di *amicus curiae*, ossia di mero ausiliario a sostegno della pubblica accusa (3). Peraltro, è proprio entro

Note:

(1) Così Cass., Sez. VI, 12 dicembre 1995, n. 4803, in *Cass. pen.*, 1997, 1104; Cass., Sez. III, 30 giugno 1995, n. 10557, *ivi*, 1996, 2319. In dottrina P. Gualtieri, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 113 ss.

(2) G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 19953, 144 s.; T. Padovani, *Diritto penale*, Milano, 20026, 89 s.; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 20014, 239; E. Squarcia, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. pen.*, 2001, 3119 ss.

(3) La persona offesa, infatti, «è ancora un postulante, nonostante i molti diritti. Gli mancano i diritti della parte: non agisce, né formula petita sul merito; meno che mai impugna; ed è escluso dall'istruzione attiva (culminante negli esami diretti). Ovviamente interessata agli esiti, sta ai margini, subalterno al pubblico ministero: gli apporta lumi; lo sti-

(segue)

questa veste ausiliaria che il legislatore del 1988 ha voluto limitare la funzione processuale dei soggetti portatori dei c.d. "interessi diffusi e collettivi", attribuendo loro «in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato» (art. 91 c.p.p.) (4).

In altre parole, «con la riforma operata dal primo codice della Repubblica si è tentato di canalizzare gli interessi collettivi e diffusi nel processo penale per vie lineari, utilizzando il modulo formale dell'intervento degli enti esponenziali in funzione di accusa privata sussidiaria, accessoria, e adesiva rispetto a quella pubblica, che collabora alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione delle eventuali responsabilità penali non in funzione dell'esistenza di un danno risarcibile o, comunque, della volontà di richiedere la riparazione della propria sfera individuale, bensì a fini di pubblico interesse» (5).

Il legislatore del 1988 si è determinato a questa scelta influenzato da un duplice ordine di ragioni: da un lato, l'opportunità di non rinunciare all'apporto che gli enti collettivi sono in grado di fornire per la repressione dei reati quante volte il processo penale verta sulla violazione di norme afferenti all'area di loro pertinenza; dall'altro, la consapevolezza delle forzature verificatesi nella vigenza dell'abrogato codice, quando non essendo il ruolo di siffatti soggetti legislativamente disciplinato, la loro partecipazione al processo veniva consentita ammettendo costituzioni di parte civile "improprie", ossia forzando i presupposti per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale e travalicandone i limiti, e così permettendo una sorta di azione penale collettiva (6). Già sotto il profilo della *ratio legis* si conferma perciò che la disciplina di cui agli artt. 91 ss. c.p.p. è stata concepita dal legislatore del 1988 per attribuire un ruolo processuale agli enti rappresentativi di interessi diffusi o collettivi senza dover forzare i principi di legittimazione della parte civile. Ciò che in altri termini equivale a significare che l'ente, in quanto persona *latu sensu* offesa, non ha tale titolo per costituirsi parte civile. «A differenza di quello del 1930, che non conosceva la figura dell'accusatore privato, il nuovo codice di procedura penale non "costringe" dunque a dilatare, fino a snaturarla, la nozione di soggetto danneggiato dal reato per garantire la partecipazione degli enti collettivi al procedimento penale, essendo previsto lo strumento *ad hoc* dell'intervento ex artt. 91 ss. c.p.p.» (7).

2. Le associazioni come parti civili: principi generali

Se dunque il ruolo proprio riservato agli enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi è equiparabile a quello della persona offesa (8), è comunque possibile che gli stessi enti intervengano nel processo anche quali parti civili. Ciò che senz'altro può avvenire in forza dei principi generali qualora l'ente abbia subito un danno (ad esempio) nel proprio nome o nel patrimonio, come

nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa o furto o danneggiamento della sede (9).

Note:

(continua nota 3)

mola a mosse istruttorie o ad impugnare, avendo diritto a rifiuti motivati, ai quali non può reagire» (F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2006, 277). I poteri riconosciuti dal codice di rito alla persona offesa attongono prevalentemente alla fase delle indagini preliminari, in quanto la stessa è riconosciuta portatrice di un interesse di carattere più strettamente "penalistico" alla persecuzione del colpevole del reato e dunque finalizzato ad ottenere il rinvio a giudizio dell'imputato. Dopo l'esercizio dell'azione penale la persona offesa (in quanto tale) perde invece di rilievo a vantaggio della parte civile, portatrice di un diverso interesse "civile" ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato (P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2003, 139). Manifesto allora che ove la persona offesa dal reato non rivesta anche il ruolo di persona danneggiata e dunque non possa costituirsi parte civile, la stessa non potrà di fatto svolgere alcun ruolo nel processo. «Nella fase processuale» infatti «la persona offesa dal reato è destinataria della notifica di numerosi avvisi, finalizzati non tanto alla sua partecipazione al processo in tale veste (partecipazione limitata alle facoltà di presentare memorie e indicare elementi di prova previste, in via generale, dall'art. 90 c.p.p.), bensì alla acquisizione del ruolo di vera e propria parte processuale mediante la costituzione di parte civile». (C. Quaglierini, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, 175).

(4) Si rammenti infatti che i lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale descrivono l'intervento della persona offesa dal reato e quindi degli enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi come «una sorta di contributo all'esercizio o al perseguimento dell'azione penale mediante forme di adesione all'attività del pubblico ministero, ovvero di controllo su di essa». Così *Relazione al progetto del codice di procedura penale*, in *Suppl. ord. G.U.*, n. 250 del 24 ottobre 1988, 41 ss. In dottrina, E. Amadio, *Persona offesa dal reato*, in E. Amadio - O. Dominioni (a cura di), *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, I, 534 s.; G. Barone, *Enti collettivi e processo penale*, Milano, 1989, 206 ss.; S. Nosengo, *Commento all'art. 91*, in M. Chiavario (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1989, I, 423; C. Quaglierini, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, cit., 202; Id., *Le associazioni ambientaliste fra costituzione ed intervento*, in questa Rivista, 1996, 1366 ss.; P. Gualtieri, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 110; M. Maniscalco, *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006, 60; P. Maddalena, *Danno pubblico ambientale*, Rimini, 1990, 223 ss.

(5) A. De Vita, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 847.

(6) F. Della Casa-G.P. Voena, *Soggetti*, in G. Conso-V. Grevi (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006, 133 s. «Era il tentativo di attuare, attraverso il processo penale, la tutela di interessi collettivi e diffusi che non trovavano altri interlocutori istituzionali, sebbene esprimessero esigenze strettamente connesse a valori di rilievo costituzionale, fortemente avvertite da strati sempre più vasti di cittadini». Così A. De Vita, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, cit., 840.

(7) C. Quaglierini, *Le associazioni ambientaliste fra costituzione ed intervento*, cit., 1373.

(8) In effetti le due posizioni non sono perfettamente assimilabili. Basti pensare che il diritto di querela, la notifica dell'informazione di garanzia e della fissazione dell'udienza preliminare spettano alla sola persona offesa, mentre le sole associazioni costituite ex artt. 91 e ss. c.p.p. potranno, in dibattimento, chiedere al giudice di rivolgere domande ai testimoni, periti, consulenti tecnici ed alle altre parti private, nonché l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili per l'accertamento dei fatti e la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (artt. 505 e 511 c.p.p.).

(9) F. P. Guidotti, *Persona offesa e parte civile*, Torino, 2002, 184, il quale spiega che in siffatte ipotesi l'associazione può senz'altro costituirsi parte civile perché fa valere un danno proprio quale "ente" e non in quanto

(segue)

È tuttavia pure ammesso che l'ente possa costituirsi parte civile anche qualora il danno lamentato sia connesso alla lesione dell'interesse diffuso o collettivo di cui l'ente si è reso portatore, rendendosi dunque necessario poter comprendere quando, a fronte di una condotta criminosa che leda l'interesse diffuso, l'ente sia legittimato ad esercitare l'azione civile contro l'imputato, anziché limitarsi ad intervenire nel processo come *alter ego* persona offesa.

Ebbene, in siffatte ipotesi la costituzione di parte civile degli enti rappresentativi trova il proprio fondamento non nella generica rappresentatività (o astratta affermazione di tutela) di interessi diffusi e lesi dal reato (ciò che tutt'al più giustificerebbe un intervento ex artt. 91 e ss. c.p.p.), ma piuttosto in funzione di un danno proprio che l'ente possa dimostrare di aver subito quale conseguenza immediata e diretta delle condotte oggetto d'imputazione, ossia delle condotte lesive dell'interesse diffuso. Ai fini della costituzione di parte civile l'ente dovrà quindi fornire la prova che la condotta criminosa, insieme alla lesione dell'interesse diffuso che l'ente rappresenta, abbia determinato la lesione immediata e diretta di una sua propria condizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo. Qualora invece l'interesse dell'associazione assunto lesivo non possa essere qualificabile come diritto soggettivo proprio, ma solamente quale interesse diffuso, l'ente non potrà pretendere un risarcimento del danno; né costituirsi parte civile: potrà (al più) esercitare i diritti previsti dall'art. 91 c.p.p. (10).

Ciò che è stato ben chiarito anche da certa recente giurisprudenza di merito; che non ha mancato di osservare che «gli enti esponenziali, pur avendo, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., la possibilità di essere presenti e partecipare al processo penale, possono tuttavia costituirsi parte civile qualora anche nei loro confronti si possa individuare la condizione di danneggiato dal reato. Il fondamento della legittimazione processuale di enti portatori di interessi diffusi o collettivi deve considerarsi un vero e proprio diritto degli stessi alla tutela del loro patrimonio morale o al perseguimento dei loro scopi statutari. In casi di tal genere, purché l'interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell'ente, il reato ipotizzato, oltre a ledere naturalmente l'interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, finisce con il produrre un danno dell'ente o dell'associazione la quale ha fatto della tutela del medesimo interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente. È pertanto sempre individuabile una lesione del diritto di personalità dell'associazione ogni volta che essa abbia indicato nel proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e quindi la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale» (11).

Si tratta allora di definire a quali condizioni l'ente cessa di essere mera espressione di un interesse diffuso (e come tale assimilabile alla persona offesa) ed assuma inve-

ce la qualifica di titolare di un diritto soggettivo proprio che possa dirsi danneggiato per effetto della condotta criminosa contestata agli imputati. A questo proposito vengono all'attenzione alcuni "indici" che devono essere valutati volta per volta nel caso concreto. Il primo ed il più importante è che l'interesse diffuso leso dal reato sia stato assunto esplicitamente nello statuto a ragione esclusiva o prevalente della esistenza ed attività dell'ente, così che tra l'offesa al bene giuridico e la lesione di tale diritto dell'ente vi sia un rapporto di causalità immediato e diretto.

Ciò che è stato chiarito anche da alcune recenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità che ha quindi chiarito quali siano gli "indici" dei quali ci si deve servire per valutare la legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile, indicandoli non solo nell'essenzialità del fine statutario, ma anche nella diffusione dell'ente sul territorio, nella sua rappresentatività e notorietà, nonché nello svolgimento di un'attività pregressa e rilevante posta in essere a tutela dell'interesse diffuso (12).

3. Le tendenze della giurisprudenza

Vero è comunque che la valutazione circa la qualità e l'intensità del collegamento tra il reato e l'interesse diffuso che l'ente rappresenta, pur potendo e dovendo essere ancorata ai suddetti "indici" oggettivi (scopi statutari, attività pregressa, notorietà, presenza sul territorio etc.), resta comunque oggetto di valutazione discrezionale rimessa in definitiva al Giudice (13).

È così, in giurisprudenza, al di là delle affermazioni di principio, ci si è spesso svincolati da una rigorosa valutazione dell'intensità del collegamento tra il reato e l'interesse tutelato dagli enti esponenziali, legittimando la costituzione di parte civile di enti od associazioni

Note:

(continua nota 9)

"esponenziale". Conf. C. Quagliarini, *Le associazioni ambientaliste fra costituzione ed intervento*, cit., 1373; P. Gualtieri, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 118. In giurisprudenza si veda Cass., Sez. V, 7 ottobre 1998, in *Cass. pen.*, 2000, 1226 ss. per un'ipotesi di diffamazione ai danni di un'associazione religiosa. Conf. Cass., Sez. V, 30 gennaio 1998, *ivi*, 1999, 507.

(10) Così Pret. Milano, ord. 11 marzo 1999, in *Foro ambr.*, 2000, 171.

(11) Trib. Milano, Uff. G.U.P., 10 febbraio 2003, in *Foro ambr.*, 2003, 167.

(12) Come invero è dato di poter leggere «le associazioni private possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati ambientali allo scopo di ottenere il risarcimento di danni [...] a condizione che trattisi di associazioni le quali abbiano come fine statutario essenziale la tutela dell'ambiente, siano radicate nel territorio anche attraverso sedi locali, siano rappresentative di un gruppo significativo di consociati ed abbiano dato prova della continuità e della rilevanza della loro azione a difesa del territorio». Così Cass., Sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 181. Nello stesso senso Cass., Sez. V, 17 febbraio 2004, n. 13989, in *Cass. pen.*, 2005, 3941.

(13) Trib. Milano, Sez. V, ord. 4 giugno 2003, in *Foro ambr.*, 2003, 166 s. Sulla discrezionalità del giudizio e la necessità di porvi limiti oggettivi cfr. le riflessioni di F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003³, 31 ss.

che, per scopi, diffusione e rappresentatività fossero meri centri di condensamento dell'interesse diffuso dei cittadini alla tutela di quel particolare bene. Si è così ammesso un danno risarcibile di natura non patrimoniale «per il solo discredito derivato alle stesse associazioni (c.d. frustrazione dello scopo sodalistico) imputabile all'asserita commissione dei reati» (14).

In questo senso si è ad esempio affermato che, avendo il danno ambientale una connotazione anche sociale («quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, ex art. 2 Cost.»), ne conseguirebbe che «la legittimazione a costituirsi parte civile in un procedimento penale in materia di reato contravvenzionale ambientale [...] spetta [...] anche alle associazioni, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale» (15). Secondo un pronunciamento emblematico di una certa tendenza ad ammettere con larghezza la costituzione di parte civile delle associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi, giudicate legittimate a costituirsi proprio (e solo) in ragione del loro carattere esponenziale e dunque, in definitiva, della loro qualifica di persone offese.

Nemmeno mancano ordinanze dei giudici di merito che hanno ammesso la costituzione di parte civile di associazioni che indicavano nel proprio statuto il perseguimento di interessi aventi una mera connessione ideologica e potenziale con i fatti oggetto d'imputazione, riservandosi poi di valutare nel merito l'effettiva sussistenza (e l'entità) del danno (16). Ciò che chiaramente determina la rinuncia ad ogni preliminare valutazione sulla ammissibilità delle costituzioni (pur imposta per legge), traslata ed identificata nella decisione di merito e così confliggendo con la stessa giurisprudenza di legittimità che ha invece appunto chiarito che non sussiste alcun diritto alla costituzione di parte civile nelle ipotesi in cui ricorra un mero collegamento ideologico tra il bene giuridico leso dal reato e l'interesse indicato nello statuto dell'ente (17).

Altri giudici di merito sono addirittura giunti al punto di osservare che, a loro avviso, «ampliare la platea dei soggetti danneggiati verso confini oramai indistinti» (ossia verso le associazioni dei consumatori) «significa, in un sistema a risorse definite, ridurre proporzionalmente il risarcimento che dovesse spettare ai soggetti che hanno ricevuto il più sicuro e grave pregiudizio» (ossia le persone fisiche). E tuttavia subito soggiungendo che, siccome «il diritto vivente [...] ha effettivamente riconosciuto l'ammissibilità della costituzione di parte civile delle associazioni che facciano valere la lesione del proprio diritto a non vedere frustrato il proprio scopo sociale, [...] a tale diritto vivente intende questo Giudice attenersi» (18), senza ulteriori precisazioni di sorta se non siffatto incomprensibile (per dirla con somma prudenza) riferimento (ed adeguamento) al diritto «vivente».

Manifesto allora che in siffatte pronunce si prescinde «da qualsiasi ricerca di indici concreti volti a giustificare l'esistenza di un danno nei confronti degli enti, poiché è stata ritenuta sufficiente l'effettività del collegamento tra il bene tutelato dalla norma penale e lo stesso ambito di incidenza delle associazioni». Ed in tal modo si finisce per ritenere sufficiente «per la lesione del diritto soggettivo il solo collegamento ideologico tra l'interesse tutelato dalla norma penale e quello collettivo» (19). Parimenti manifesto è pure che il graduale abbandono del requisito di un danno «immediato e diretto» rende di fatto risarcibile il danno mediato e indiretto, con tutto quanto ne consegue anche in ordine alla possibilità di una sua esatta quantificazione ed all'identificazione del soggetto legittimato ad agire.

4. La necessità (almeno) di un riconoscimento legislativo

A fronte dunque di una tendenza indefinitamente estensiva della giurisprudenza nell'ammettere la costituzione di parte civile delle associazioni rappresentative di interessi diffusi, parte della dottrina ha cercato di individuare ulteriori presupposti per rendere meno aleatoria la valutazione cui è chiamato il Giudice.

Così non sembra azzardato richiedere (almeno) l'esistenza di una norma giuridica che qualifichi l'ente quale portatore di determinati interessi diffusi (20): un presupposto che, sebbene non espressamente contemplato dal legislatore, si può agevolmente ricavare in via interpretativa. Ed infatti un riconoscimento legislativo della rappresentatività dell'ente è espressamente richiesto dall'art. 91 c.p.p. per gli enti che intendano intervenire nel processo a fianco delle «persone offese». A fortiori, considerati i maggiori poteri processuali, sembra inevi-

Note:

(14) M. Gambirasio, *La legittimazione degli enti a costituirsi parte civile*, in *Fofo ambr.*, 2003, 168.

(15) Cass., Sez. III, 5 aprile 2002, in *Giur. it.*, 2003, 694.

(16) Trib. Roma, Sez. VI, ord. 19 marzo 2004, inedita. Trib. Roma, 7 maggio 2002, in *Giur. merito*, 2002, 1356, che ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto lo sfruttamento sessuale dei minori alle associazioni di volontariato quali «Telefono Azzurro».

(17) Cass. Sez. III, 29 aprile 1997, in *Riv. giur. edilizia*, 1998, I, 209; Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 871; Cass., Sez. III, 15 giugno 1993, in *Cass. pen.*, 1995, 1936; Cass., Sez. III, 10 marzo 1993, *ivi*, 1994, 984; Cass., Sez. III, 29 settembre 1992, *ivi*, 1994, 983.

(18) Trib. Brescia, Ufficio G.U.P., ord. 3 marzo 2005, inedita.

(19) M. Gambirasio, *La legittimazione degli enti a costituirsi parte civile*, cit., 173 s.

(20) In proposito si vedano le osservazioni di S. Seminara, *Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite, partorite*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, 342 e nota 49; *Id.*, *Facoltà della Consob nel procedimento penale*, in G.B. Campobasso (a cura di), *Testo Unico della Finanza*, Torino, 2002, III, 1488; P. Gualtieri, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, cit., 107 ss.

tabile postulare l'imprescindibilità di analogo riconoscimento in capo a coloro che si ritengono danneggiati dal reato e si costituiscono parti civili.

Esemplare è la disposizione di cui all'art. 240 l.f., che attribuisce al fallimento (nella persona del curatore) il diritto di costituirsi parte civile nell'interesse dei creditori per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale nei procedimenti per ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta (21). Nello stesso senso, l'art. 10 della legge 7 marzo 1996, n. 108, legittima le associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura a costituirsi parte civile nei processi per siffatto titolo di reato. Così ancora l'art. 2, comma 5, legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede espressamente che «le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio» (22).

Aderendo a siffatta condivisibile impostazione, si dovrebbe (quindi) escludere la legittimazione a costituirsi parte civile per tutte quelle associazioni che non hanno avuto un positivo riconoscimento della propria attività. In proposito, si rammenta anzi che la disposizione di cui all'art. 137, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, prevede che presso il Ministero delle Attività Produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (23). L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso di requisiti tesi a poter dimostrare la sussistenza in capo all'associazione di requisiti di effettiva rappresentatività a livello nazionale. È merita soprattutto ricordare che è tra l'altro richiesto all'associazione di comprovare l'avvenuta costituzione da almeno tre anni, nonché lo svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti. Con ciò escludendosi il rischio di associazioni costituite *ad hoc* successivamente al fatto di reato e finalizzate proprio alla costituzione di parte civile per la ripetizione di danni che certamente non possono essere stati subiti da un ente ancora inesistente al *tempus commissi delicti*.

Attualmente, l'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale pubblicato sul sito *internet* del Ministero comprende: "Acu", "Adiconsum", "Adoc", "Adusbef", "Centro Tutela Consumatori Utenti Verbraucherzentrale Sudtiro", "Cittadinanzattiva" onlus, "Codacons", "Confconsumatori", "Federconsumatori", "Lega Consumatori", "Movimento Consumatori", "Movimento Difesa del Cittadino", "Unione Nazionale Consumatori", "La Casa del Consumatore" onlus, "CODICI" ed "Assoutenti". Siffatte associazioni sono pertanto riconosciute dalla legge quali rappresentative di interessi diffusi volti alla tutela del cittadino e del consumatore.

Bene comunque precisare che se da un lato non sembra che le associazioni prive del riconoscimento ministeriale presentino una significatività sufficiente a motivare la loro legittimazione a costituirsi parte civile, dall'altro nemmeno l'iscrizione nella citata lista può valere *di per sé* solo quale titolo sufficiente a legittimare l'atto di co-

stituzione. Il riconoscimento legislativo attiene infatti - ad oggi - alla sola rappresentatività a livello nazionale dell'associazione, ossia ad uno solo degli "indici" dai quali desumere la legittimazione a costituirsi parte civile. Anche per le associazioni legislativamente riconosciute restano pertanto e comunque da valutare (almeno) l'oggetto dello statuto sociale ed i titoli di danno che sorreggono la domanda.

Poiché infatti le associazioni hanno normalmente delle finalità statutarie assai generiche ed indeterminate, che si estendono dalla tutela dell'ambiente a quella del patrimonio dei singoli e della salute, con l'atto di costituzione esse dovranno essere in grado di motivare le modalità attraverso le quali il danno lamentato si è in concreto verificato, non essendo a ciò sufficiente il dato del riconoscimento legislativo. In altre parole, si rende pur sempre irrinunciabile la necessità di poter innanzitutto individuare una pretesa risarcitoria esattamente e rigorosamente individuata e dunque la necessità che nello statuto sociale dell'ente sia indicato in maniera puntuale l'ambito d'interesse perseguito. Manifesto infatti che in assenza di un'indicazione puntuale nello statuto sociale dell'ambito di interesse e degli stessi beni giuridici della cui tutela l'ente si renderebbe portatore o garante, non sarebbe possibile valutare (e quantificare) l'effettiva sussistenza di una possibilità di danno in capo all'ente stesso: danno che, viceversa, non potrebbe essere nemmeno invocato (ma solo apoditticamente affermato) rispetto ad aree di interesse altrimenti troppo genericamente abbozzate. Non è insomma sufficiente il riconoscimento legislativo: ai fini della possibilità di una legittimazione alla costituzione di parte civile è comunque necessario indicare e fornire la prova di un rapporto immediato di causa-effetto tra il fatto che si imputa ed il danno che sarebbe stato determinato all'ente in

Note:

(21) A. Rossi Vannini, *Commento all'art. 240*, in F. Galgano (a cura di), *Commentario Scioja-Branca alla legge fallimentare*, Bologna, 1997, 133 ss.; A. Pagliaro, *Disposizioni di procedura*, in L. Conti (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, Padova, 2001, 689 ss.; I. Formaggio, *Commento all'art. 240*, in P. Pajardi (a cura di), *Il codice del fallimento*, Milano, 2001, 1551 ss.

(22) Nella stessa direzione si pone la disposizione di cui all'art. 11, legge 9 luglio 1990, n. 188, in tema di tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, che testualmente al quinto comma dispone «potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici». E anche la disposizione di cui all'art. 36, legge 5 febbraio 1992, n. 104, in tema di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, ammette la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare, nei procedimenti penali per i delitti di cui agli artt. 527 e 628 c.p., per i delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata.

(23) Analoga previsione era già contenuta nella legge 30 luglio 1998, n. 281 recante la "disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", ora abrogata per effetto proprio del citato d.lgs.

quanto tale. Diversamente si finirebbe per legittimare un'abrogazione di fatto della disposizione di cui all'art. 185 c.p.

In ogni caso, anche a fronte della possibilità riconosciuta dal codice di rito agli enti di intervenire comunque nel processo penale a fianco delle persone offese (artt. 91 ss. c.p.p.), sembra ragionevole auspicare un maggior rigore nell'accertamento dei requisiti di danno che legittimano la costituzione di parte civile da parte dell'ente esponenziale.

5. I precedenti giurisprudenziali del G.U.P. Milano, 25 gennaio 2005

Di siffatte istanze maggiormente rigoriste nel valutare la legittimazione di enti ed associazioni nel costituirsi parte civile si è fatta portatrice la più recente giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano (24).

Nell'ambito del c.d. "processo Parmalat" è infatti avvenuto che per la rilevanza (anche mediatica) della vicenda ed il numero di privati risparmiatori coinvolti, all'udienza preliminare (e poi al dibattimento) si è presentato un ingente numero di soggetti che hanno chiesto di costituirsi parte civile indistintamente contro tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione. Oltre ai privati risparmiatori, hanno chiesto di costituirsi anche diverse associazioni di consumatori. Sebbene la notorietà e l'ampiezza della vicenda avrebbero forse fatto prevedere una certa larghezza dei Giudici nell'ammettere le parti civili, così invece non è stato, almeno per quanto concerne le associazioni. Già all'udienza preliminare, infatti, il G.U.P. ne ha escluse sette delle undici che avevano chiesto di potersi costituire.

Le argomentazioni del G.U.P. certamente condivisibili, meritano di essere qui richiamate. Si legge innanzitutto nell'ordinanza che «una lesione del diritto dell'Ente al conseguimento dello scopo per cui si è costituito è ipotizzabile purché tale scopo attenga in via esclusiva e specifica alla materia in questione. Necessita, pertanto, che lo Statuto faccia riferimento esplicito a tali situazioni e non sia generico ed onnicomprensivo (come emerge da alcuni statuti in cui si parla in via generale di tutela di consumatori e utenti di beni e servizi)» (25).

Bene infatti rammentare che, come pure noto, le imputazioni oggetto di quel processo hanno ad oggetto tre diverse fattispecie di reato: manipolazione del mercato (artt. 2637 c.c. - 185 TUF), ostacolo alle Autorità di Vigilanza (art. 2638 c.c.) e falsa revisione (art. 2624 c.c.). Si tratta di fattispecie che presentano oggettività giuridiche diverse e difficilmente assimilabili, dal corretto funzionamento del mercato mobiliare (artt. 2637 c.c. - 185 TUF), al patrimonio dei destinatari delle comunicazioni emesse dalla società di revisione (art. 2624, comma 2, c.c.), sino alla fattispecie di cui all'art. 2638 c.c. che nemmeno può dirsi posta a presidio di un bene giuridico inteso in senso stretto (26). Ciò che già vale a dimostrare come un atto di costituzione di parte civile nel quale si lamenti in modo generico di avere

subito un danno quale conseguenza immediata e diretta della commissione di fattispecie tanto diverse, presti il fianco a più di un'obiezione destinata a risolversi in un giudizio di inammissibilità ex art. 78, comma 1), lett. d), c.p.p.

A siffatta considerazione di ordine più generale, va poi ad aggiungersi che la maggior parte delle associazioni di consumatori indicavano nel proprio statuto un ventaglio di beni giuridici (dei quali l'associazione stessa avrebbe preteso di essere espressione) assolutamente eterogeneo e che spaziava dalla tutela del cittadino come risparmiatore, a quella dello stesso cittadino come utente-consumatore; dalla tutela dell'ambiente a quella del patrimonio artistico a quella della salute. Una siffatta genericità impedisce all'evidenza di individuare quell'interesse esclusivo e specifico che possa dirsi davvero leso per effetto delle condotte di reato contestate e così legittimando l'associazione a costituirsi parte civile. Correttamente il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Milano ha quindi rilevato che «ammettere la legittimazione ad agire ad Ente che annovera, tra gli scopi sociali, una generica ed indeterminata tutela del consumatore, e tenuto conto dell'ampissimo spettro in cui possono farsi rientrare i bisogni e

Note:

(24) Già nell'ambito del processo per l'incendio della camera iperbarica dell'Istituto Galeazzi il Tribunale di Milano aveva avuto modo di osservare che «la legittimazione e l'interesse degli enti esponenziali a costituirsi parte civile sono condizionati dalla titolarità di una pretesa risarcitoria esattamente e rigorosamente determinata, nel senso che occorre che l'interesse leso coincida con un diritto soggettivo dell'ente, assunto nello statuto a ragione della propria esistenza e attività, per modo che tra l'offesa al bene giuridico e la lesione di tale diritto dell'ente vi sia un rapporto di causalità immediato e diretto» (Trib. Milano, Sez. VI, ord. 6 luglio 1998, in *Foro ambr.* 1999, 149 ss.). In applicazione di siffatto principio il Tribunale ha ammesso la costituzione di parte civile del "Movimento Federativo Democratico - Tribunale per i Diritti del Malato", ente che «per scopi, diffusione e rappresentatività, è divenuto un centro di condensamento dell'interesse diffuso dei cittadini alla sicurezza delle prestazioni sanitarie, venendosi così a creare quella coincidenza tra l'interesse leso dal reato ed il diritto soggettivo dell'ente». E parimenti ha escluso la costituzione di parte civile del Codacoas, ritenendo che gli scopi statutari dichiarati da siffatta associazione non potessero dirsi lesi per effetto del fatto di reato oggetto di contestazione.

(25) Trib. Milano, Uff. G.U.P., ord. 25 gennaio 2005. L'ordinanza è pubblicata in parte in *Foro ambr.*, 2004, 464 e 534.

(26) In ordine al bene giuridico tutelato dalle citate fattispecie di reato si vedano d.lgs. 61/2002, *Relazione*, in *Guida dir.*, 2002, 16, 28 ss.; S. Seminara, *Le falsità nell'attività di revisione contabile* (art. 2624); Id., *L'aggiornamento* (art. 2637) e R. Zannotti, *L'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza* (art. 2638), in A. Giarda-S. Seminara (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, 348 ss., 547 ss., 581 ss.; F. Simoni, *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*, A. Alessandri, *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* e F. Mucciarelli, *Aggiornamento*, in A. Alessandri (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, 225 ss., 254 ss., 421 ss. Quanto in particolare all'oggettività giuridica della fattispecie di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), così come introdotta con legge 262/2005, si vedano A. Melchionda, *Aggiornamento e manipolazione del mercato*, in A. Lanzi-A. Cadoppi (a cura di), *I reati societari*, Padova, 2007, 253 ss.; R. Zannotti, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, Milano, 2006, 410 ss.; G. Lunghini, *La manipolazione del mercato*, in questa *Rivista*, 2005, 1474 ss.

gli interessi di quest'ultimo, comporterebbe un inammissibile allargamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesione di diritti».

Conseguentemente si è negata la legittimazione a costituirsi parte civile a tutte quelle associazioni che indicavano nello statuto «scopi e finalità che nessun riferimento fanno alla materia oggetto del presente procedimento, richiamando in alcuni casi fenomeni del tutto differenti (si pensi all'usura, alla corruzione, alla assistenza sanitaria, alla tutela dell'ambiente, della salute, al salario, alla tutela di fasce deboli della popolazione, alla qualità dei prodotti, alla efficienza dei servizi pubblici). Le menzioni, in alcuni dei citati Statuti, alla tutela del consumatore e utente di beni e servizi ed ai rapporti economici è talmente ampia e generica da far venir meno l'esclusività dello scopo che, come visto, deve coincidere con l'interesse leso» (27). A voler diversamente ritenere, del resto, si finirebbe col dover ammettere che qualsivoglia associazione che indichi nel proprio statuto una qualunque finalità di carattere *latu sensu* "sociale" o "umanitario" finirebbe per essere legittimata a pretendere il risarcimento dei danni in ogni processo: un'opportunità di "business" più che di tutela giurisdizionale. Ciò che pure determinerebbe un'abrogazione di fatto della disposizione di cui all'art. 91 c.p.p. Che necessità avrebbe infatti l'ente di munirsi del riconoscimento legale e del consenso della persona offesa quando sarebbe comunque legittimato a costituirsi parte civile e così potendo oltretutto esercitare un ruolo processuale assai più incisivo (ed economicamente significativo) di quello riconosciuto agli enti rappresentativi di interessi lesi?

(segue) del Tribunale Milano, 19 dicembre 2005

Il Tribunale di Milano, chiamato quindi a valutare in sede dibattimentale ex art. 491 c.p.p. la regolare costituzione delle parti nell'ambito della medesima vicenda processuale, ha confermato le statuizioni del Giudice per l'Udienza Preliminare, contribuendo anzi a fornire alcune ulteriori (e corrette) precisazioni.

Al fine di ammettere la costituzione di parte civile dell'associazione, anche il Tribunale ha invero ed innanzitutto espresso la necessità di verificare «che l'interesse leso costituisca la ragione stessa dell'esistenza e dell'azione dell'associazione, in quanto scopo esclusivo o prevalente» (28). Movendo da siffatta premessa è giunto quindi ad escludere la costituzione di parte civile di tutte le associazioni, tanto cioè di quelle già escluse dal G.U.P. e ripresentatesi in dibattimento, quanto di quelle a suo tempo ammesse dal G.U.P. stesso. I giudici milanesi hanno infatti censurato che «l'esame degli statuti delle associazioni qui costituite non consente in nessun caso di identificare lo specifico scopo di tutela dei risparmiatori (sottocategoria del più ampio *genus* dei consumatori) come esclusivo o prevalente e ciò anche quando, tra gli innumerevoli fini perseguiti dalla asso-

ciatione, siano menzionate apertamente iniziative di tutela del risparmio o del mercato dei beni e servizi. Si vuol dire che le associazioni in questione perseguono scopi talmente generali e di tale ampia portata, da non consentire l'individuazione in via esclusiva o prevalente dello scopo specifico di tutela del risparmio, che fonderebbe il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla frustrazione patita dall'associazione a causa delle condotte contestate agli imputati. [...] gli enti costituiti non hanno dato conto di un'attività esclusiva o prevalente nel campo del risparmio o dei mercati finanziari; anzi, molti di loro hanno allegato di aver analogamente operato nei più svariati e diversi settori (tutti indubbiamente ricompresi nei molteplici scopi dell'ente) di tutela dei consumatori». Il Tribunale si è così posto nel solco già aperto dal Giudice per l'Udienza Preliminare, ma portando ad un ulteriore grado di approfondimento l'interpretazione già fatta propria dal G.U.P.

Il Tribunale si è poi trovato ad affrontare una questione del tutto nuova e che, forse, costituisce l'aspetto di maggiore interesse dell'ordinanza qui in commento. È infatti avvenuto che diverse associazioni, già escluse nel corso dell'udienza preliminare per le ragioni di indeterminazione dello statuto che si sono esposte, si siano ricostituite avanti al Tribunale in forza di uno statuto nuovo, ossia approvato dopo l'ordinanza del G.U.P. che le aveva escluse e "rimodellato" sui ai criteri in quella espressi. Insomma, uno statuto creato *ad hoc* per intervenire nel "processo Parmalat" e nel tentativo di poter "sanare" i vizi denunciati dal Giudice. Ebbene, rispetto a siffatto tentativo resta certo che l'analisi in ordine all'asserita frustrazione dello scopo sociale derivante dalle condotte addebitate agli imputati, non possa non afferire all'analisi dello statuto appunto in vigore all'epoca dei fatti contestati, a nulla potendo ovviamente rilevare la formulazione dello statuto sociale se intervenuta successivamente al momento di presunta commissione dei fatti oggetto di contestazione. Ed infatti il Tribunale è giustamente pervenuto ad una nuova esclusione di siffatte associazioni, affermando (appunto) che «la le-

Note:

(27) I medesimi principi sono stati poi anche ribaditi dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano nell'ambito di un secondo troncone del "processo Parmalat". Si è infatti rilevato che «il presupposto [...] perché l'Ente esponenziale sia legittimato a far valere una pretesa risarcitoria è che l'interesse diffuso perseguito dall'Ente sia volto alla salvaguardia di una situazione localmente e storicamente determinata, salvaguardia che deve essere stata fatta propria, quale specifico scopo dell'Ente [...]. Occorre che la detta finalità emerga dallo Statuto e che quest'ultimo non faccia generici ed onnicomprensivi riferimenti alla tutela del consumatore e degli utenti dei beni e servizi. Ammettere la legittimazione ad agire ad Ente che annovera, tra gli scopi sociali, una generica ed indeterminata tutela del consumatore, tenuto conto dell'ampissimo spettro in cui possono farsi rientrare i bisogni e gli interessi di quest'ultimo, comporterebbe un inammissibile allargamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesione di diritti». Trib. Milano, Uff. G.U.P., ord. 24 gennaio 2007, inedita.

(28) Trib. Milano, Sez. I, ord. 19 dicembre 2005. L'ordinanza è parzialmente pubblicata in *Foro ambr.*, 2005, 433 ss.

gittimazione *ad causam* deve essere riferita al momento di consumazione della condotta lesiva a cui è collegata la pretesa risarcitoria e non ad eventi successivi».

(segue) del G.U.P. Parma, 24 ottobre 2006

La vicenda del *crack* Parmalat ha, come noto, determinato l'avvio di indagini anche da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, che ha contestato agli indagati diverse ipotesi di bancarotta semplice, fraudolenta ed impropria in rapporto alla dichiarata insolvenza (e conseguente ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria) delle società del Gruppo.

Anche avanti al Giudice per l'Udienza Preliminare di Parma si è costituita parte civile più di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori e tutte sono state escluse. Merita quindi qui brevemente rappresentare che in un processo pur avente ad oggetto fatti qualificati a titolo di bancarotta (e cioè a dire di reati fallimentari e non societari quali quelli fatti oggetto di giudizio dalla giurisprudenza milanese), il Giudice per l'Udienza Preliminare non ha tuttavia ritenuto di argomentare in forza della disposizione di cui all'art. 240, comma 2, l.f. che, come noto, riserva al solo curatore la facoltà di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, limitando l'azione dei creditori ai titoli di danno personali, ossia al danno non patrimoniale (29).

Nonostante cioè la diversa oggettività giuridica delle fattispecie contestate nei due processi, gli argomenti spesi dal Giudice per l'Udienza Preliminare sono perfettamente conformi a quelli già fatti propri dai giudici milanesi. Il Giudice per l'Udienza Preliminare ha infatti (ed innanzitutto) ribadito che l'associazione può costituirsi parte civile nel processo penale solo se titolare di un «diritto soggettivo idoneo ad essere leso dalle condotte illecite contestate agli imputati», e subito precisando che «tale diritto, per assumere i connotati di una situazione giuridica soggettiva degna di tutela con l'azione risarcitoria, deve concretizzarsi in azioni ed iniziative che siano storicamente e geograficamente connotate e, in più, la cui tutela rappresenti lo scopo specifico dell'ente diventandone elemento costitutivo dello stesso» (30).

Ecco dunque che lo sforzo ermeneutico posto in essere dalla giurisprudenza per definire la condizione di ammissibilità della costituzione di parte civile dell'ente si è così connotato di un nuovo ed ulteriore elemento. Non solo dall'esame dello statuto deve poter emergere l'oggetto di tutela che costituisce lo scopo unico (o almeno prevalente dell'associazione), ma si richiede anche la prova che nel passato l'ente abbia fattivamente e concretamente operato al fine di davvero perseguire e promuovere siffatto oggetto di tutela. Insomma, e per dirla con il G.U.P., il diritto di personalità del sodalizio «deve concretizzarsi in azioni ed iniziative che siano storicamente e geograficamente connotate»; «l'indagine

[...] va condotta attraverso l'esame degli statuti delle associazioni e con la verifica di quanto concretamente svolto dalle stesse nel settore nel quale si proclamano tutori di interessi specifici e determinati». Ciò che, in breve, equivale ad affermare che, al fine di costituirsi parte civile in un processo, non solo l'associazione (i) deve istituzionalmente tendere al fine precipuo di promuovere e tutelare l'interesse specifico che è stato leso dalla condotta criminosa degli imputati contro i quali si chiede di costituirsi; ma che pure (e al di là delle affermazioni di principio contenute negli statuti) l'associazione (ii) deve avere già svolto una concreta attività (storicamente e geograficamente connotata) di attuazione del proprio obiettivo di tutela.

Ben si comprende allora la ragione in forza della quale il Giudice è pervenuto all'esclusione delle associazioni costitutesi parte civile. Da un lato, infatti, «l'esame dello statuto delle associazioni che hanno depositato l'atto di costituzione di parte civile non consente di identificare lo specifico scopo di tutela dei risparmiatori come esclusivo o prevalente al di là della menzione (solo formale) di tutela del risparmio o del mercato dei beni e servizi». «Appare chiara la molteplicità degli interessi presi in considerazione dall'ente e posti a fondamento dell'azione di tutela che ci si prefigge: al di là delle dichiarazioni formali nessuno scopo è esclusivo, ma nessuno scopo può altresì essere individuato come chiaramente prevalente sugli altri». Ad un siffatto stato di cose fa riscontro, dall'altro lato, «l'assenza assoluta di elementi addotti dagli enti esponenziali che possano dare conto di una effettiva e concreta azione da loro svolta nel settore del risparmio in modo da qualificare la loro attività di fatto esclusivamente o (almeno) prevalentemente orientata alla tutela dei risparmiatori e per tale via a superare l'ostacolo formale rappresentato dalla enunciazione di una serie interminabile di scopi all'interno dello statuto costitutivo».

A ciò si aggiunga anche che l'apprezzamento tanto delle finalità indicate nello statuto, quanto della concreta attività posta in essere dall'associazione deve essere fatto avendo riguardo al tempo di consumazione del reato per il quale si chiede di costituirsi parte civile, nessun rilievo assumendo le vicende successive a quel momen-

Note:

(29) Basti in questa sede solo rammentare che, in effetti, la disposizione di cui all'art. 240, comma 2, l.f. non è stata richiamata dal legislatore in tema di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi: ciò che non si è ritenuta una mera dimenticanza, ma piuttosto l'espressione di una precisa *voluntas legis* volta a non ampliare l'ambito di una norma avente carattere eccezionale. G. Casaroli, *Commento all'art. 237*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2000, 953 ss. Nello stesso senso, cfr. F. Sgubbi, *I reati fallimentari e la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*, in *Giur. comm.*, 1983, II, 856 ss. *Contra*, nel senso di un integrale richiamo dell'art. 240 l.f. da parte dell'art. 97 d.lgs. 270/1999, cfr. M. La Monica, *Amministrazione straordinaria. Aspetti penali della nuova disciplina*, in *Fall.*, 2000, 285, nota 16.

(30) Trib. Parma, Uff. G.U.P., ord. 24 ottobre 2006, inedita.

to. Il G.U.P. ha infatti posto in evidenza «la necessità di contestualizzare gli scopi dell'ente e le azioni da questo intraprese al momento della consumazione della condotta lesiva posta in essere dagli imputati, pena l'inammissibile autoinvestitura formale di una situazione giuridica soggettiva da ricollegare ad una pretesa risarcitoria che, per tale motivo, non potrebbe avere cittadinanza nel processo penale».

L'indicazione di una pluralità anche eterogenea di finalità (ed attività) da parte delle associazioni esponenziali di interessi collettivi o diffusi è in qualche modo funzionale al ruolo da esse svolto: ampliando lo spettro del proprio interesse mirano infatti a sensibilizzare la società sui propri compiti e ruoli e se da un lato ciò appare conforme ad istanze sociali fortemente sentite e rinveniente il proprio fondamento nei principi costituzionali (art. 2 Cost.); dall'altro, sembra pur tuttavia favorire il riconoscimento di un ruolo processuale diverso da quello di parte civile, ossia quel ruolo di aiuto e supporto rispetto all'accusa appunto appositamente previsto per le associazioni dalla disposizione di cui all'art. 91 c.p.p.

Bene nondimeno non dimenticare che l'intervento ex art. 91 c.p.p. non costituisce una sorta di "subordine" rispetto alla costituzione di parte civile, di talché l'ente escluso come parte civile possa comunque (e quasi automaticamente) intervenire ex art. 91 c.p.p. A tal fine è invece necessario il rispetto di formalità ben definite e diverse da quelle richieste dagli artt. 74 e ss. c.p.p.

Come noto è innanzitutto richiesto un riconoscimento della finalità di tutela degli interessi lesi da reato operato ex lege e prima della commissione del fatto di reato per cui è processo. È poi richiesto anche che la persona offesa, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, acconsenta in maniera espressa all'intervento dell'ente nel procedimento. Manifesto dunque che un atto di costituzione di parte civile non può soddisfare siffatti requisiti, sicché tanto il Tribunale di Milano quanto il Giudice per l'Udienza Preliminare di Parma si sono visti costretti ad escludere l'intervento ex artt. 91 e ss. c.p.p. di quelle stesse associazioni delle quali avevano già escluso la legittimazione a costituirsi parte civile e che pure avevano chiesto comunque di intervenire (almeno) quali enti rappresentativi ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 91 ss. c.p.p.

(segue) del G.U.P. Roma, 31 ottobre 2006

I processi instauratisi a seguito dei grandi *crack* finanziari, connotati da ampia e diffusa lesività, nonché da un fortissimo impatto mediatico, sono dunque l'*humus* privilegiato nel quale può svilupparsi ed evolversi la giurisprudenza relativa alla costituzione di parte civile. Tra di essi, a fianco degli innumerevoli sviluppi della "vicenda Parmalat", va quindi senz'altro annoverata anche la c.d. "vicenda Cirio", pendente avanti all'Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma. In essa sono state contestate agli imputa-

ti diverse ipotesi di bancarotta e truffa, connesse alla dichiarata insolvenza delle società del Gruppo Cirio, poi ammesse all'Amministrazione Straordinaria.

Il G.U.P. presso il Tribunale di Roma si poneva in una posizione più autonoma rispetto ai colleghi milanesi e parmigiani, chiamati a valutare una vicenda processuale sostanzialmente unica con identici imputati e identici difensori. Nel processo romano erano infatti diversi i fatti storici, gli imputati e le difese. Ciò non di meno il Giudice per l'Udienza Preliminare ha ritenuto di non discostarsi dall'impostazione giurisprudenziale già fatta propria dai colleghi milanesi e parmigiani, giungendo nuovamente ad escludere tutte le associazioni che si erano costituite parti civili ed in tal modo attribuendo a quell'interpretazione il senso di un nuovo corso giurisprudenziale e non già di pronunce isolate nell'ambito di una vicenda per molti aspetti straordinaria e (si auspica) irripetibile.

Il G.U.P. presso il Tribunale di Roma è così giunto a definitivamente fissare i criteri fondamentali perché l'associazione possa costituirsi parte civile. Essi sono «la necessità che l'ente sia a diffusione nazionale; che sia dotato di rappresentatività; che la posizione asseritamente lesa tutelata dall'ordinamento sia indicata come scopo dell'oggetto sociale e che l'ente sia effettivamente attivo nella tutela di tale posizione: questi dunque gli elementi che [...] si dovranno verificare per affermare la legittimazione alla costituzione di Parte Civile richiesta» (31). «È poi appena il caso evidenziare come la sussistenza dei requisiti sopra indicati debba essere valutata alla luce delle affermazioni contenute negli atti depositati e della documentazione prodotta, con particolare riferimento al contenuto dello Statuto dell'ente vigente al momento della asserita consumazione del reato per cui si procede. Se infatti è vero che non vi è una espressa previsione normativa in proposito - così come invece previsto per l'intervento ex artt. 91 e ss. c.p.p. - è altresì vero che solo la preesistenza di una posizione giuridica meritevole di tutela da parte dell'ordinamento rispetto alle condotte penalmente rilevanti consente di configurare un danno quale conseguenza causalmente collegata [...] alle condotte medesime» (32). In conclusione, anche il Giudice romano ha escluso che le associazioni non ammesse come parti civili possano intervenire nel processo ai sensi degli

Note:

(31) Trib. Roma, Ufficio G.U.P., ord. 31 ottobre 2006, inedita.

(32) Può essere di qualche interesse rilevare che nel processo romano per il *crack* Cirio non solo alcune associazioni (preesistenti ai fatti di reato) si sono costituite parte civile in forza di uno statuto "rimodellato" *ad hoc* dopo il *tempus commissi delicti* e che per questa ragione sono state escluse, ma addirittura un'associazione si è costituita parte civile nonostante la sua stessa esistenza fosse successiva ai fatti di reato. Inutile dire che l'associazione è stata esclusa. Manifesto infatti che le condotte contestate agli imputati in alcun modo possono avere frustrato il perseguimento degli scopi sociali di un ente che ancora non esisteva al momento della loro realizzazione.

artt. 91 ss. c.p.p., attesa la diversità dei requisiti sostanziali richiesti.

6. La legittimazione di Consob a costituirsi parte civile

I processi conseguenti ai grandi *crack* finanziari presentano poi un altro aspetto di interesse sempre inerente ai profili di legittimazione alla costituzione di parte civile di un ente rappresentativo di un bene giuridico collettivo. Non più, tuttavia, un'associazione - ossia di un ente di diritto privato che si "auto-investe" della tutela e della promozione del bene collettivo o diffuso - bensì di un ente istituzionale preposto per legge a vigilare sulla tutela degli investitori, nonché sull'efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali (art. 91 TUF): la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.

La Consob si è infatti costituita parte civile nel processo già pendente avanti al Giudice per l'Udienza Preliminare di Brescia nella "vicenda Bipop - Carire", per le ipotesi di reato di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c. Per le medesime ipotesi di reato la Commissione si è quindi altresì costituita avanti al Giudice per l'Udienza Preliminare di Milano nell'ambito della "vicenda Parmalat" (33).

Rispetto alla costituzione di parte civile di Consob è noto che la recente legge n. 62/2005 ha riformato più di una disposizione nel Testo Unico della Finanza e, per quanto qui di maggiore interesse, ha introdotto la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 187-undecies, a norma della quale «la CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito». Parimenti noto è che, prima del 12 maggio 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005), mancava nel nostro ordinamento una disposizione di legge che espressamente consentisse alla Commissione di costituirsi parte civile nel processo penale. Circostanza invero significativa, soprattutto se si rammenta come non mancassero nel nostro ordinamento disposizioni di legge con le quali altri enti - pure esponenziali di interessi superindividuali - erano espressamente legittimati a costituirsi parte civile nei processi penali per talune ipotesi di reato. Il legislatore non aveva invece mai dettato analoghe disposizioni per la Consob che anzi, con la previsione di cui all'art. 187 TUF (ora abrogata per effetto della stessa legge n. 62/2005), era stata legittimata ad intervenire nei processi penali per ipotesi di reato di *insider trading* ed *aggiotaggio* solamente in qualità di ente esponenziale degli interessi lesi, ossia di persona offesa e non già di parte civile.

La disposizione di cui all'art. 187 TUF soddisfaceva dunque l'esigenza di attribuire alla Consob la facoltà di

Nota:

(33) Sembra corretto ritenere che la Commissione non abbia comunque alcuna legittimazione a costituirsi parte civile per le ipotesi di reato di cui all'art. 2638 c.c. Da un lato vi è infatti che la disposizione di cui all'art. 187-undecies TUF (così come la previgente di cui all'art. 187 TUF) limita espressamente le facoltà della Commissione ai processi per ipotesi di *insider trading* ed *aggiotaggio*. Dall'altro, vi è che le fattispecie di ostacolo alle autorità di vigilanza non paiono suscettibili di provocare un danno risarcibile poiché non sono poste a presidio di un bene giuridico, ma di una funzione, con ciò significandosi che il legislatore non ha inteso preservare una certa entità (preesistente l'incriminazione) sanzionando il compimento di condotte concretamente o potenzialmente lesive della stessa, ma ha piuttosto mirato a garantire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di vigilanza, alla quale sono appunto preposte le c.d. Autorità di vigilanza: Banca d'Italia, Isvap e la stessa Consob (R. Zannotti, *L'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza*, in A. Giarda-S. Seminara, *I nuovi reati societari: diritto e processo*, cit., 582; A. Alessandri, *Parte generale*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo, *Diritto penale dell'impresa*, cit., 27; G. Marinucci-E. Dolcini, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, 541). La tutela di una funzione (o di un bene "strumentale" o "intermedio"), in altri termini, non è fine a se stessa, ma è una tecnica di politica criminale cui il legislatore ricorre in quanto il corretto svolgimento della funzione è condizione e strumento per la salvaguardia di uno o più beni ulteriori (c.d. beni "finali"). Siffatti beni ulteriori restano tuttavia "sullo sfondo" e vengono pertanto tutelati in via meramente mediata ed eventuale, «nel senso cioè che la loro effettiva lesione o messa in pericolo è irrilevante: ciò che richiede la norma incriminatrice è soltanto la lesione o la messa in pericolo del bene strumentale» (A. Alessandri, *Parte generale*, cit., 27. In argomento, A. Portolano, *False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob*, in G. Alpa-F. Capriglione (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, Padova, 1998, iii, 1599 ss.; A. Fiorella, *I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in L. Conti (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, cit., 15 ss.). Nel caso della Consob il bene finale che viene mediatamente e indirettamente presidiato è ravvisabile nell'efficienza e nella trasparenza del mercato, nonché negli interessi patrimoniali dei risparmiatori-investitori (R. Zannotti, *L'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza*, cit., 582). Rispetto alle fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., comunque, «ciò che forma oggetto della tutela penale è l'esercizio delle funzioni di vigilanza di istituzioni pubbliche caratteristiche delle economie avanzate, nate per sovraintendere ad un numero crescente di attività imprenditoriali: ed è l'ostacolo all'esercizio di queste funzioni l'evento che le norme mirano a prevenire e reprimere. Resta invece irrilevante il verificarsi o meno di eventi ulteriori, che offendano i singoli patrimoni del pubblico (soci, creditori, risparmiatori in senso lato, etc.), compresi dalla gestione degli enti economici sottoposti a vigilanza» (G. Marinucci-E. Dolcini, *Corso di diritto penale*, 542). I reati posti a tutela di una funzione sono cioè reati "senza offesa", poiché non puniscono la lesione di un bene giuridico e, per la stessa ragione, sono altresì reati "senza soggetto passivo" e tale non può essere neppure l'Autorità di Vigilanza, in quanto (appunto) titolare della funzione di controllo e non del bene giuridico leso dal reato. Ne consegue che in ordine ai delitti di cui all'art. 2638 c.c., la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa non sembra poter rivestire neppure il ruolo di persona offesa dal reato, poiché non titolare di alcun bene giuridico offeso dalla condotta criminosa; né come tale riconosciuta da nessuna espressa previsione normativa. In ordine poi alla legittimazione a costituirsi parte civile, non può non rilevarsi che la Consob, quale titolare di una funzione volta alla tutela di interessi ulteriori di carattere superindividuale o comunque facenti capo a soggetti terzi, neppure potrebbe lamentare danni patrimoniali propri in conseguenza delle condotte previste e punite dall'art. 2638 c.c. La titolarità di una funzione istituzionalmente volta alla tutela di interessi ulteriori e facenti capo a soggetti terzi (quali gli investitori) esclude poi la possibilità di poter lamentare danni anche non patrimoniali, quale conseguenza immediata e diretta delle condotte imputate ai sensi dell'art. 2638 c.c.: il danno potendosi eventualmente concretizzare solo in capo ai soggetti destinatari e beneficiari della funzione che Consob è istituzionalmente chiamata ad esplicare. E così riconfermandosi che anche in ordine alle fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., l'unico danno che sembra ragionevolmente ed eventualmente ipotizzabile sarebbe in capo ai titolari dei c.d. beni finali garantiti dalla funzione di vigilanza, gli investitori, e non in capo al soggetto che l'attività di vigilanza è chiamato ad esplicare.

rappresentare nel processo penale interessi che, proprio perché pubblici e superindividuali, non avrebbero di per sé potuto essere riferiti ad alcun specifico soggetto, né persona fisica, né giuridica. Inoltre, come pure autorevolmente chiarito, l'art. 187 TUF «mira a sollevare la Consob dall'onere del consenso della persona offesa richiesto dall'art. 92 c.p.p., consentendole di svolgere il ruolo di *amicus curiae* attraverso l'intervento nel processo e l'esplicazione di incisivi poteri di stimolo, controllo e impulso del procedimento (v. artt. 90 e 505 c.p.p.) e di fornire così al giudice il proprio apporto tecnico e specialistico» (34). La mancata previsione nell'ambito della previgente disposizione di cui all'art. 187 TUF a consentire a Consob la possibilità di costituzione di parte civile era già stata peraltro posta in evidenza in tema di *insider trading* ed unanimemente già risolta nel senso di confermare l'esclusione di siffatta legittimazione in capo all'Autorità di vigilanza, «essendo cosa ben diversa l'ammissione ad intervenire nel processo nella qualità di ente rappresentativo di interessi lesi dal reato e non potendo la Consob lamentare alcun pregiudizio conseguente al reato stesso» (35).

Manifesto allora che la disposizione di cui all'art. 187-undecies, comma 2, TUF ha riconosciuto alla Commissione un potere "nuovo", ossia una legittimazione straordinaria non prevista in precedenza. Diversamente opinando, non si comprenderebbe che ragione avrebbe avuto il legislatore del 2005 di conferire espressamente alla Commissione la facoltà di costituirsi parte civile (per di più in alternativa alla confermata facoltà di esercizio dei diritti delle persone offese) se tale legittimazione le spettava comunque già prima della novella. In altri termini, non vi sarebbe stata ragione di esplicitare quanto già era noto e facilmente evincibile dai principi generali contenuti nel codice di rito.

Pare dunque difficile negare che la legge n. 62/2005, almeno per quanto attiene all'introduzione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 187-undecies TUF, abbia determinato un'innovazione legislativa. Un *quid novi* sfavorevole all'imputato, consentendo la costituzione di parte civile a chi non aveva siffatto diritto. Costituisce quindi mera applicazione del principio del *favor rei* il ritenere che siffatta nuova legge, appunto in quanto peggiorativa, non possa essere applicata ai procedimenti in corso e dunque la Commissione può ritenersi legittimata a costituirsi parte civile solo per i fatti di *insider trading* ed aggioaggi successivi al 12 maggio 2005.

Come infatti è stato correttamente osservato, «l'ultrattività della legge processuale più favorevole [...] viene a porsi come logico corollario del *favor rei* quale principio superiore generale, circolante come linfa vitale nell'ordinamento, che in omaggio alla libertà del cittadino gli assicura il trattamento penale più mite tra quello stabilito dalla legge al momento della commissione del reato e i trattamenti stabiliti da leggi successive. Una tale disciplina, insomma, non sarebbe altro che l'applicazione specifica all'intero campo penale di un principio gene-

rale dell'ordinamento, secondo il quale la posizione del soggetto che sopporta una limitazione nella propria sfera di libertà giuridica è favorita dal diritto nel senso che la limitazione stessa sia sempre contenuta nel limite più ristretto. Conseguentemente, le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 2 c.p. avrebbero un ambito applicativo che va oltre le sole leggi penali incriminatrici, e la formula usata nel comma 3° si spiegherebbe unicamente con il ritenerla comprensiva anche del mutamento della legge processuale» (36). La *ratio* di garanzia sottesa al principio del *favor rei* implica dunque (ed anche) una *ratio* di certezza, affinché l'imputato non rischi di vedere aggravata la propria posizione per effetto di novelle legislative sopravvenute nel corso della vicenda processuale: in queste ipotesi, dovrà continuare a trovare applicazione nei suoi confronti la "previgente" disciplina più favorevole.

Né (d'altra parte) sembra potersi negare che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 187-undecies TUF, lungi dal regolare mere modalità di svolgimento del rito, amplia il novero dei soggetti legittimati ad avanzare pretese risarcitorie in sede penale e dunque incide in maniera sensibile sulla posizione sostanziale dell'imputato. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 187-undecies TUF pare invero diretta emanazione della disposizione fondamentale di cui all'art. 185 c.p.: norma dunque di diritto sostanziale e che, come tale, non può che essere soggetta ai principi di cui all'art. 2 c.p. e, in particolare, al principio della legge più favorevole al reo.

Anche a voler diversamente argomentare, resterebbe il fatto che sia l'art. 25, comma 2, Cost., quanto l'art. 11 delle preleggi sanciscono chiaramente il principio di irretroattività della legge, sostanziale o processuale. E dunque, in applicazione di siffatto principio, la disposizione di cui all'art. 187-undecies, comma 2, TUF, non può trovare applicazione prima del 12 maggio 2005, né quindi può contribuire a legittimare una costituzione di parte civile rispetto ad ipotesi di imputazione che hanno ad oggetto la contestazione di condotte realizzate in epoche in cui siffatta previsione di legittimazione di costituzione di parte civile non era prevista nel nostro ordinamento.

Note:

(34) S. Seminara, *Facoltà della Consob nel procedimento penale*, cit., 1488; Id., *La tutela penale del mercato finanziario*, in C. Pedrazzi-A. Alessandri-L. Foffani-S. Seminara-G. Spagnolo, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1999, 661 s.; Id., *Il reato di insider trading tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e paritarie*, cit., 342; V. Napoleoni, *Insider trading e aggioaggi su strumenti finanziari*, in L. Lacaita-V. Napoleoni (a cura di), *Il testo unico dei mercati finanziari*, Milano, 1998, 203; E. Ragni, *primi segnali di un'inversione di tendenza nell'esperienza applicativa del reato di insider trading*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, 733.

(35) S. Seminara, *Facoltà della Consob nel procedimento penale*, cit., 1488.

(36) A. Gaito, *Custodia preventiva e successione di leggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1361.

Di diverso avviso il giudizio del Tribunale di Milano, che ha ritenuto che «la capacità, per qualsiasi soggetto giuridico che abbia la disponibilità dei diritti di cui è titolare, a costituirsi parte civile non può derivare da specifiche norme autorizzatorie, ma dalla mera applicazione delle disposizioni generali in materia di illecito aquiliano (artt. 2043 c.c., 185 c.p.) e di esercizio della azione civile nel processo penale (art. 74 c.p.p.). Dunque è del tutto scorretto ritenere che, anteriormente alla adozione del citato articolo 187-undecies, vigesse una sorta di astratta incapacità alla costituzione di parte civile di CONSOB in determinati processi. [...] In conclusione, quando l'art. 187-undecies dice «la CONSOB può costituirsi parte civile...», dice una ovvietà. E allora, a guardare esattamente le cose, l'elemento qualificante recato dall'art. 187-undecies va ricercato non nella astratta facoltà di costituzione, ma nella enucleazione specifica di una situazione giuridica soggettiva facente capo a CONSOB (ed, evidentemente, non avente il carattere di diritto soggettivo), la cui mera lesione ammette al risarcimento, ovvero la «integrità del mercato»» (37).

7. Conclusioni

L'esame della più recente giurisprudenza di merito agevola dunque nel tentativo di trarre delle conclusioni con la consapevolezza che, in tema di costituzione di parte civile, le pronunce dei giudici di merito presentano forse un interesse più dinamico rispetto a quelle dei giudici di legittimità. Manifesto infatti che le questioni preliminari - tra le quali anche la costituzione delle parti - costituiscono argomento di discussione e decisione quotidiano per giudici dell'udienza preliminare e Tribunali, mentre la Cassazione ne viene investita solo sporadicamente.

Ebbene, non pare scorretto ritenere che la più recente giurisprudenza (di merito), pur anticipata da alcune pronunce della Cassazione, si sia resa portatrice di un'esigenza maggiormente restrittiva e rigorista nell'ammettere la costituzione di parte civile di associazioni ed enti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. A fronte di tendenze passate assai più «lassiste», si è definitivamente chiarito (e non più solo nelle mere affermazioni di principio) che l'ente non può essere ammesso a costituirsi parte civile contro l'imputato per il mero fatto di essersi «auto-investito» della rappresentanza di alcuni interessi o beni che si assumono lesi dalla condotta criminosa. E questo perché la lesione del bene giuridico di appartenenza connota la persona offesa, ossia un soggetto che - per definizione - non è legittimato a costituirsi parte civile, ma solo (al più) ad intervenire nel processo nell'esercizio di un ruolo ausiliario e servente rispetto alla pubblica accusa. Un ruolo, peraltro, che il legislatore ha riconosciuto essere fisiologicamente proprio delle associazioni e degli enti rappresentativi, la cui partecipazione al processo in siffatta veste è stata infatti favorita mediante la predisposizione *ad hoc* della disciplina di cui agli artt. 91 ss. c.p.p.

L'ente potrà costituirsi parte civile in tutti i casi nei quali abbia subito un danno proprio quale soggetto di diritto e, in circostanze particolarissime, anche perché portatore di un interesse diffuso, *recte*, di un diritto soggettivo coincidente con l'interesse diffuso tutelato e assunto lesso dalla condotta criminosa. La prova della titolarità di un siffatto diritto (e dunque della qualifica di persona danneggiata, come tale legittimata a costituirsi parte civile) è questione di merito rimessa alla valutazione del giudice caso per caso: le citate ordinanze hanno tuttavia definitivamente chiarito quali sono i criteri minimi per poter riconoscere nell'ente un soggetto danneggiato dal reato. E così l'ente dovrà essersi costituito per la promozione e la tutela di un unico ed esclusivo (od almeno largamente prevalente) interesse, coincidente con il bene giuridico offeso dal reato; dovrà avere svolto un'attività concreta e continuativa nel perseguimento del proprio scopo di tutela; dovrà avere un rilievo ed una notorietà a livello nazionale, meglio se riconosciuta per legge ed un struttura organizzativa - amministrativa adeguata. Ovviamente tutte siffatte caratteristiche devono essere esistenti già al momento di commissione del fatto di reato per il quale si chiede di costituirsi. Si tratta di «indici» di valutazione dei quali il giudice dovrà servirsi caso per caso per apprezzare le richieste di costituzione di parte civile sottoposte alla sua attenzione.

In conclusione, sia consentito osservare che la citata giurisprudenza assume una connotazione ancora più pregnante e significativa proprio perché riferita a processi relativi ai più grandi *crack* finanziari degli ultimi anni, ossia a vicende nelle quali anche il magistrato più integerrimo deve comunque fare i conti con l'opinione pubblica e la «sete di giustizia» che soprattutto i *media* concorrono acriticamente ad alimentare. Si aggiunga che la giurisprudenza creatasi (il «diritto vivente» cui ritenne di poter far riferimento la giurisprudenza già citata) favoriva l'ammissione delle associazioni come parti civili. In questo contesto la corretta applicazione di legge realizzata con le ordinanze citate è un segnale di fortissima rottura, volto a restituire alle disposizioni di cui agli artt. 74 e ss. e 91 e ss. c.p.p. il proprio significato e la propria funzione, «rivitalizzando» la stessa disposizione di cui all'art. 185 c.p. che in più di un caso era stata di fatto «abrogata», e quindi ripristinando un'applicazione di diritto positivo: il solo che ha ragione «di vita» processuale.

Nota:

(37) Trib. Milano, Sez. I, ord. 19 dicembre 2005, cit. Già il Giudice per l'Udienza Preliminare aveva ammesso la costituzione di parte civile di Consob pur nella vigenza della disposizione di cui all'art. 187 TUFR osservando che «il fatto che la legislazione non preveda espressamente, così come fa in altre ipotesi ed in relazione ad altri Enti, un potere della Consob di costituirsi parte civile in procedimenti penali non comporta automaticamente la negazione della possibilità di esercitare detta azione, operando il principio generale di cui agli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.p.». Così Trib. Milano, Uff. G.U.P., ord. 25 gennaio 2005, cit. Analogamente Trib. Brescia, Uff. G.U.P., ord. 3 marzo 2005, cit.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del SACRO CUORE

Sistema
bibliotecario
e documentale

my Libr@ry

→ BiblioCHAT → HOME → AIUTO → NUOVA RICERCA

Nuova ricerca Richiedi / Prenota Esporta Ritorna all'elenco Modifica la ricerca Altra ricerca

Parole chiave di base Tutto il Catalogo UCSC

Limita la ricerca alle copie disponibili

Forse cercavi *diritto penale e processo* ? [Altro](#)

518 risultati trovati. Ordinati per rilevanza | data | titolo.

(Ricerche effettuate)

Visualizza Record: Precedente

Titolo **Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina**

Pubblicazione Milanofiori Assago, Milano : IPSOA, 1995-

Nota Descrizione basata su: v. III, n. 1(1997)

Publicato anche online.

ISSN 1591-5611

More info

Per eventuali informazioni aggiuntive utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone MORE INFO):

Cerca riferimenti per *Diritto penale e processo* in Google Scholar

Ubicazione	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano
Posseduto	Vol. 1(1995)-
Collocazione	PER-MI-002053-bis
Ultimi ricevimenti:	Novembre 2016 v.22 no.11
Ubicazione	Sala Giurisprudenza - Piacenza
Posseduto	Vol.1,n.4(1995); vol.3(1997)-vol.14(2008);vol.20,n.1(2014)-
Collocazione	PER-PC-3093

Ubicazione	Collocazione	Stato	Note
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 9-12	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 5-8	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 1-4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 9-12	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 5-8	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 1-4	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 9-12	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 5-8	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 1-4	-	Rivolgersi al personale della biblioteca
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-002053-bis 2012 v. 18 n. 9-12	-	Rivolgersi al personale della biblioteca

URL Permanente del record